

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS11736 - TIGER SHOP / VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA SANITARIA

Provvedimento n. 28237

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 aprile 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/11736 dell'8 aprile 2020, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b), 21 comma 3, 23 comma 1 lettera t), 24 e 25, comma 1 lettera c), del Codice del Consumo, da parte di Tiger Group S.r.l.;

VISTO, in particolare, il provvedimento dell'8 aprile 2020, con il quale è stata deliberata la sospensione provvisoria della pratica commerciale consistente nella promozione e vendita, attraverso il sito *internet* www.tigershop.it, dei dispositivi individuali di protezione (in particolare mascherine di classe FFP2), che risultino difformi da quelli consegnati, in termini di caratteristiche qualitative e tecniche, certificazioni/validazioni e provenienza, e che non siano disponibili per la consegna entro i tempi indicati, posta in essere da Tiger Group S.r.l.;

VISTA la comunicazione e relativa documentazione presentata dalla società Tiger Group S.r.l. in data 14 e 17 aprile 2020;

VISTA la documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Antitrust, in data 21 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

I. IL FATTO

1. Dalle informazioni acquisite d'ufficio nei giorni 3, 4 e 6 aprile 2020 e dalle segnalazioni trasmesse dall'Associazione Federconsumatori e da singoli consumatori, pervenute a partire dal 3 aprile 2020, è emersa la diffusione, da parte di Tiger Group S.r.l. (di seguito anche Tiger Group o Professionista), sul proprio sito *internet* www.tigershop.it (di seguito, anche “Sito”), di comunicazioni commerciali dirette a promuovere la vendita di dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherine di classe FFP2), attraverso *claim* che vantavano il possesso di certificazioni e attribuivano a tali prodotti caratteristiche qualitative e tecniche, anche attraverso immagini e descrizioni recanti

impropriamente marchi noti e affidabili, che non trovavano riscontro nei prodotti consegnati ai consumatori; peraltro, i predetti dispositivi di protezione individuale, al pari di dispositivi medici (cc.dd. “*mascherine chirurgiche*”), risultavano offerti in vendita a prezzi elevati e consegnati con considerevoli ritardi rispetto alla tempistica reclamizzata (24/48 ore)¹.

2. Nello specifico, erano offerti in vendita *online* due modelli di dispositivi di protezione individuale (DPI): una “MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 – CERTIFICATO FFP2/KN95 – FILTRAGGIO 94%”, disponibile al costo di 9,99 euro al link <https://www.tigershop.it/prodotto/mascherina-protettiva-macopharma-ffp2/>, descritta come “*Mascherina FFP2/KN95 senza valvola, con fasce di regolazione in tessuto elastico. Specificatamente progettata per proteggere da virus influenzali. Consegna garantita in tutti i comuni anche dopo direttive del 23/03/2020*”; una “MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 MADE IN ITALY - FILTRAGGIO 97,5%” (caratteristica, questa, che secondo il Professionista l’avrebbe avvicinata alle mascherine della superiore classe FFP3), entrambe al prezzo di 13 euro. Per detti prodotti era presente la dicitura, evidenziata in rosso, “*Prodotto in Magazzino in Italia - Consegna in 24h/48h*”.

3. In realtà, dalla documentazione istruttoria risultava che i consumatori avevano ricevuto mascherine difformi da quelle reclamizzate *online*, in quanto prive delle certificazioni comprovanti le caratteristiche pubblicizzate e del vantato marchio CE, che il Professionista si riservava di inviare successivamente tramite *e-mail* (circostanza non successivamente attestata²). Al riguardo, sono state acquisite agli atti del procedimento, da un lato, l’immagine delle mascherine consegnate ai consumatori, che mostrano un aspetto del tutto anonimo e sono prive di qualsivoglia indicazione sul produttore; dall’altro lato, le ricevute d’acquisto³ inviate da Tiger Shop ai consumatori nelle quali le mascherine venivano descritte come modelli di “*Mascherina protettiva MacoPharma*”, con l’uso dello stesso marchio utilizzato, in modo evidentemente improprio, nel link relativo alla vendita del modello non qualificato come prodotto in Italia.

4. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11736, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, onde verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 comma 1 lettera b), 21 comma 3, 23 comma 1 lettera t), 24 e 25, comma 1 lettera c) del Codice del Consumo.

5. Parti del procedimento sono la società Tiger Group S.r.l., proprietaria del sito *internet* <https://www.tigershop.it>, in qualità di professionista, e l’Associazione Federconsumatori, in qualità di segnalante.

¹ Le suddette comunicazioni si collocavano in un suggestivo contesto, percepibile già dalla homepage del Sito, in cui era presente il seguente enfatico claim “LA PREVENZIONE E’ IMPORTANTE PROTEGGI LA TUA SALUTE”, inserito all’interno di un evidente riquadro colorato recante l’immagine di una mascherina affiancata da un gel igienizzante per mani: cliccando sullo stesso, se ne apriva uno sostanzialmente identico, con subito di seguito l’invito ad effettuare immediatamente l’acquisto dei prodotti reclamizzati, al fine di garantirsi, in tempi rapidi (partenza dalla logistica prevista in 24/48 ore), la prevenzione pubblicizzata.

² Nello specifico, i segnalanti riferivano, allegando documentazione fotografica a supporto, di aver ricevuto “una mascherina di dubbia provenienza e fattura, con nessuna indicazione incisa circa la provenienza e la certificazione, oltretutto senza alcun imballaggio esterno” (cfr. segnalazione dell’Associazione Federconsumatori, prot. n. 0030775 del 3 aprile 2020) o caratterizzata da una “lavorazione talmente artigianale dove un elastico giallo di cartoleria sorregge del cotone di dubbia provenienza” (cfr. denuncia prot. n. 0029157 del 26 marzo 2020).

³ Cfr. denunce prott. nn. 0029157 del 26 marzo 2020 e 0030987 del 6 aprile 2020.

6. Nello specifico, la diffusione di *claim* relativi all'asserita efficacia delle mascherine pubblicizzate in termini di prevenzione - classificate come FFP2 - unitamente all'utilizzo di immagini e descrizioni relative a prodotti riportanti marchi noti ed affidabili, nonché alla pubblicizzazione di indimostrate certificazioni, appariva in grado di ingannare i consumatori circa le effettive caratteristiche e l'efficacia preventiva delle mascherine reclamizzate, inducendoli, con modalità scorrette, ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso e finanche a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, in violazione dell'art. 21, comma 1, lettera b) e comma 3, del Codice del Consumo.

7. Inoltre, le suggestive indicazioni in merito alla scarsa disponibilità dei prodotti offerti in vendita ("*ultimi pezzi disponibili*") e alla rapidità dei tempi di consegna, tenuto conto dello stato di particolare preoccupazione derivante dall'estesa propagazione del *coronavirus* e dalla difficoltà di reperimento delle mascherine, apparivano suscettibili di indurre ingannevolmente i consumatori a determinarsi all'acquisto del prodotto, in violazione dell'art. 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo.

8. Infine, le condotte consistenti nell'applicazione di prezzi elevati, nonché nel riferimento all'efficacia preventiva delle mascherine pubblicizzate come FFP2 e all'importanza di acquistare immediatamente i prodotti per riceverli in tempi rapidi, apparivano connotate da profili di aggressività, sostanziandosi nell'indebito sfruttamento della situazione di grave emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore, la cui capacità di valutazione risulta già alterata dall'allarme generato dal continuo aumento dei contagi e dal rischio di mortalità conseguente alla contrazione del *virus* COVID-19, all'acquisto delle mascherine reclamizzate, peraltro a prezzi maggiorati.

II. PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DELL'8 APRILE 2020

9. L'Autorità, con delibera adottata nella riunione dell'8 aprile 2020, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, ha disposto che, Tiger Group S.r.l. sospendesse immediatamente la promozione e vendita, attraverso il sit *internet* <https://www.tigershop.it>, dei dispositivi individuali di protezione e in particolare delle mascherine di classe FFP2, che risultassero difformi da quelli consegnati ai consumatori, in termini di caratteristiche qualitative e tecniche, certificazioni/validazioni e provenienza, e che non fossero disponibili per la consegna entro i tempi indicati.

10. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, reputando che le condotte contestate a Tiger Shop fossero - sotto il profilo del *fumus boni iuris* - *prima facie* scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 comma 1 lettera b), 21 comma 3, 23 comma 1 lettera t), 24 e 25, comma 1, lettera c) del Codice del Consumo, nonché - sotto il profilo del *periculum in mora* - connotate da elementi di attualità e imminenza del pregiudizio derivabile ai consumatori, in quanto suscettibili di indurre un elevato numero di essi, con modalità ingannevoli e aggressive, a compiere una scelta commerciale che non avrebbero altrimenti effettuato, ossia ad acquistare *online* sul sito *web* www.tigershop.it le mascherine pubblicizzate, e perfino a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, sulla base della falsa rappresentazione della loro valenza protettiva, della provenienza da produttori affidabili, del possesso di caratteristiche qualitative e tecniche (ivi incluse le vantate certificazioni), nonché della rapidità di consegna.

11. Ciò posto, l'Autorità ha considerato sussistenti esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità tali da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare, anche senza acquisire le memorie delle Parti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, in ragione: i) dell'attualità delle condotte contestate; ii) del coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponenziale diffusione del COVID-19; iii) dello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all'acquisto.

12. L'Autorità, inoltre, ha disposto che il Professionista trasmettesse, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento (avvenuta in data 10 aprile 2020), una relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto alla lettera a) del dispositivo del medesimo provvedimento, potendo presentare, entro sette giorni, memorie scritte e documenti.

III. COMUNICAZIONI DELLA PARTE

13. Con comunicazione pervenuta in data 14 aprile 2020, la società Tiger Shop si è limitata a fornire, *“con le dovute riserve derivanti dalla celerità con la quale si richiede una relazione”*, sintetiche e generiche giustificazioni a sostegno dell'asserita correttezza del proprio operato, senza tuttavia comunicare le iniziative intraprese o da intraprendere per dare attuazione al provvedimento cautelare dell'8 aprile 2020.

14. In via preliminare, il Professionista dichiara testualmente: *“In primis, è doveroso evidenziare che la deducente Società non ha mai posto in commercio DPI (nel caso specifico mascherine) difforni da quelle effettivamente ordinate dagli utenti. All'uopo è opportuno evidenziare che nel sito è chiaramente indicato che **“L'immagine è puramente indicativa, il prodotto può differire da quanto mostrato sul sito”***.

15. Inoltre, per quanto attiene ai prodotti oggetto di contestazione offerti in vendita sul proprio Sito, Tiger Group chiarisce che *“Le tipologie dei DPI (mascherine) in vendita sono i seguenti”*:

FFP2 MADE IN ITALY (allegiamo certificazioni)

MASCHERINA PROTETTIVA 14012 PLP (allegiamo certificazioni)

MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95 (allegiamo certificazioni)”.

16. Le certificazioni allegate dal Professionista sono di seguito descritte:

1) per la mascherina *FFP2 MADE IN ITALY*, un'informativa del (non meglio precisato) produttore al cliente⁴, riportante la descrizione delle caratteristiche (capacità di filtraggio superiore al 97,5% e produzione ad opera di una fabbrica italiana che ha riconvertito la propria attività utilizzando materiale molto più leggero rispetto alle mascherine di importazione, ma

⁴ L'informativa, analoga a quella riportata sul sito www.tigershop.it, recita: *“Gentile Cliente, Ci teniamo a informarti sulle caratteristiche del prodotto: MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY – FILTRAGGIO 97.5% +. Realizzate esclusivamente in Italia, il materiale di queste mascherine è molto più leggero rispetto alle mascherine di importazione, ma hanno un materiale qualitativamente superiore utilizzato da una fabbrica italiana che ha riconvertito la propria attività per la produzione di mascherine FFP2. Inoltre, la capacità di filtraggio è superiore al 97.5%, avvicinandosi molto alle caratteristiche di una mascherina FFP3-. Inoltre ricordiamo che tutte le nostre mascherine made in Italy sono in piena regola per la vendita tramite l'art 16 (può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto) Non necessita nessun certificato CE se non test di laboratorio, test che allegiamo qui: [...]”*.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

qualitativamente superiore), normativa applicabile alla vendita del prodotto e *Test Results* delle relative caratteristiche;

2) per la *MASCHERINA PROTETTIVA 14012 PLP* (*mascherina chirurgica* a tre strati), copia delle certificazioni rilasciate nel 2016 ai sensi della Direttiva 93/42/CE sui dispositivi medici da un organismo notificato tedesco [OMISSIS] * (nelle quali è stata, peraltro, intenzionalmente eliminata la menzione del produttore), relative alla marcatura CE e al rispetto della normativa comunitaria applicabile;

3) per la *MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95*, copia del “*Test Report*” relativo allo standard EN 149:2001+A1:2009 e di un “*CE Certificate of Conformity*” ai sensi della Direttiva 89/686/CEE, compilati rispettivamente in data 11 e 13 marzo 2020 da una società cinese [OMISSIS] su richiesta di una società olandese [OMISSIS]. I due documenti fanno riferimento al prodotto “*face masks*” recante il medesimo *trademark* [OMISSIS] e l’identificazione dello stesso produttore cinese [OMISSIS], ma contengono l’indicazione di modelli di prodotto differenti [OMISSIS] il primo certificato e [OMISSIS] il secondo).

17. Con specifico riferimento alla contestazione relativa all’utilizzo (presumibilmente indebito) del noto marchio MacoPharma, indicato sia nel messaggio *online* sia nelle ricevute di acquisto, il Professionista sostiene: “*Per quanto attiene la mascherina protettiva Macopharma è un marchio per il quale erano state intraprese trattative non andate a buon fine. Pertanto nessun prodotto di quel brand è da noi commercializzato e all'uopo si è provveduto già da tempo a eliminare sul web ogni riferimento e/o collegamento che potesse ingenerare nell'utente l'errata aspettativa di ricevere DPI del marchio Macopharma*”.

18. Sotto il profilo della tempistica delle spedizioni e della disponibilità dei prodotti, Tiger Group osserva che “*Per quanto attiene i tempi di consegna, non potendo entrare nel merito delle singole contestazioni ad oggi sconosciute, nel sito viene espressamente evidenziato che “la partenza della nostra logistica è prevista in 24/48 ore” e si ritiene che, eccezion fatta per eventuali ritardi derivanti dalle forti restrizioni territoriali del periodo (in particolare nelle zone del nord) i prodotti risultano consegnati nei termini preventivamente indicati. Infine, per quanto attiene la dicitura “prodotto in esaurimento” tale avvertenza compare quando il bene raggiunge la soglia minima di disponibilità, atteso che la Tiger Group srl commercializza esclusivamente prodotti di cui possiede l'effettiva giacenza*”.

IV. ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

19. In data 10 aprile 2020 la Direzione competente ha inviato una richiesta di collaborazione al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, al fine di acquisire informazioni sulle condotte poste in essere dal Professionista Tiger Group e/o da terzi, utili allo svolgimento dell’attività istruttoria in corso.

20. Il predetto Nucleo ha risposto con nota prot. n. 0033820 del 21 aprile 2020, trasmettendo, [OMISSIS], la documentazione richiesta, [OMISSIS]

21. Tale documentazione consiste, in particolare, da un lato, in una serie di segnalazioni di consumatori che lamentano di aver ricevuto mascherine diverse da quelle pubblicizzate come FFP2 e prive delle vantate certificazioni oppure la mancata consegna dei prodotti ordinati; dall’altro lato, in quattro fatture di acquisto emesse da tre società – [OMISSIS] (non è precisato se produttrici o

importatrici delle stesse), aventi sede, rispettivamente, in Italia, in Ungheria e nel Regno Unito – relative all’acquisto da parte di Tiger Shop di ingenti quantitativi di mascherine qualificate come “Face Mask KN95 CE-Protective respirator”, “Face Mask KN95 FFP2” o “KN95 Mask”.

22. L’unica attestazione rinvenuta in relazione a tali prodotti è una certificazione marchio CE rilasciata [OMISSIS] in data 16 marzo 2020 per l’ultimo modello di mascherine di cui sopra, ossia le “KN95 Mask” (peraltro la copia trasmessa è illeggibile). Inoltre, sono stati acquisiti gli elenchi degli ordini di vendita evasi da Tiger Group nei giorni 4, 11, 18 e 31 marzo 2020, contenenti dati disaggregati, nonché una fattura relativa ad asseriti servizi pubblicitari.

V. VALUTAZIONI

23. Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito dei riscontri effettuati d’ufficio e della comunicazione difensiva pervenuta da parte di Tiger Group, successivamente alla delibera dell’8 aprile 2020, sussistono tuttora i presupposti che hanno portato l’Autorità ad adottare il citato provvedimento cautelare, con riferimento tanto al *periculum in mora* quanto al *fumus boni iuris*.

24. Infatti, il Professionista non ha intrapreso alcuna iniziativa per dare attuazione al provvedimento cautelare dell’Autorità né ha comunicato l’intenzione di intraprendere alcuna misura a tal fine continuando, per contro, a promuovere sul proprio Sito la vendita di mascherine alle quali sono attribuite capacità di protezione e caratteristiche qualitative e tecniche che non trovano riscontro nei prodotti effettivamente recapitati agli acquirenti, spesso peraltro senza rispettare le indicate tempistiche di consegna.

25. Al riguardo si osserva, in primo luogo, come le generiche argomentazioni addotte dal Professionista quanto al valore meramente indicativo delle immagini di mascherine diffuse sul Sito, alla mancata commercializzazione di prodotti a marchio MacoPharma e all’eliminazione di ogni riferimento che potesse ingenerare negli utenti l’errata aspettativa di ricevere DPI del predetto marchio, nonché al sostanziale rispetto dei tempi di consegna pubblicizzati e all’effettiva disponibilità dei prodotti, non risultano corroborate da alcun elemento documentale.

26. Invero, le affermazioni di Tiger Shop sono contraddette dai numerosi, precisi e dettagliati riscontri acquisiti agli atti del procedimento e illustrati nella parte in fatto. Nello specifico, in aggiunta alle segnalazioni dei consumatori e delle loro Associazioni, nonché alla documentazione fotografica attestante la consegna agli acquirenti di mascherine significativamente difformi da quelle riportate nelle immagini diffuse sul Sito, alcune delle quali recanti marchi noti ben visibili (indebitamente utilizzati), vale evidenziare l’inequivocabile valenza probatoria delle numerose ricevute di acquisto inviate dal Professionista agli acquirenti *online*, nelle quali il prodotto venduto è qualificato esplicitamente come “*Mascherina protettiva MacoPharma FFP2 – Certificato FFP2/KN95 – Filtraggio 94%*”, accompagnato da un disegno descrittivo totalmente diverso rispetto al prodotto recapitato.

27. Quanto alle certificazioni allegate con riferimento ai due modelli di mascherine offerte con l’attribuzione di un’efficacia filtrante di livello “FFP2”, queste non appaiono *prima facie* idonee a consentire la legittima commercializzazione di prodotti con l’indicazione della classe di protezione “FFP2” né, più in generale, come dispositivi di protezione individuale di tale classe⁵.

⁵ In via preliminare, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie, appare opportuno illustrare sinteticamente la disciplina normativa, i requisiti e il regime di certificazione applicabile alle diverse tipologie di mascherine, ai fini della

28. Alla luce della disciplina applicabile, appare potersi ritenere che, nonostante il Professionista qualifichi in modo generico come DPI i tre modelli di mascherine offerti in vendita *online*, in realtà nessuno di essi possa essere legittimamente commercializzato sul mercato italiano come dispositivo di protezione individuale.

29. Nello specifico, i due modelli di mascherina pubblicizzati come di classe FFP, ossia la *MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95* e quella *FFP2 MADE IN ITALY*, appaiono offerti con modalità ingannevoli, facendo riferimento ad un livello di efficacia filtrante “FFP2” (non debitamente certificato), proprio dei *dispositivi di protezione individuale*, tipologia nella quale le lacune e le incongruenze relative alla certificazione prodotta precludono l’inserimento.

30. Con specifico riferimento alla “*MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95*”, si osserva che, dalla documentazione depositata, risulterebbe prodotta da una società cinese e importata da una società olandese sulla base di un “*CE Certificate of Conformity*” e un “*Test Report*” compilati a marzo 2020 da una società di certificazione cinese in relazione alla conformità alla Direttiva 89/686/CEE e allo *standard* EN 149:2001+A1:2009. A prescindere dalla rilevata circostanza per cui i due “certificati” fanno invero riferimento a modelli diversi di “*face masks*”, occorre in ogni caso ricordare che l’immissione in commercio sul territorio italiano di dispositivi di protezione individuale, quali le mascherine di classe FFP2, è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/425 – che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE richiamata nel citato “*CE Certificate of Conformity*” – e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevedono, oltre al rispetto di requisiti minimi di sicurezza, una specifica procedura di valutazione della conformità e di verifica dei requisiti per la marcatura di conformità CE da parte di appositi organismi notificati (inseriti in specifici elenchi e aventi sede nel territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea)⁶.

31. A fronte della documentazione prodotta da Tiger Shop, non appare pertanto comprovato il rispetto della disciplina appena richiamata ai fini della valida commercializzazione della mascherina in esame (*MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95*), in particolare per l’assenza di una

loro valida commercializzazione sul territorio nazionale (si veda, in proposito, il sito internet del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4361).

In primo luogo, le cc.dd. mascherine chirurgiche “*hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi*” e “*sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc)*”; tali mascherine sono qualificabili come dispositivi medici, sono disciplinate dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, che fissa requisiti e procedure per la marcatura di conformità CE, e devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019.

In secondo luogo, i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le mascherine di classe FFP2 e FFP3, sono definiti come “*facciali filtranti [...] utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol)*”; tali DPI sono, disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425 e dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, che prevedono, oltre al rispetto di requisiti minimi di sicurezza (e in particolare della norma tecnica UNI EN 149:2009), una specifica procedura di valutazione della conformità e di verifica dei requisiti per la marcatura di conformità CE da parte di appositi organismi notificati.

Infine, ogni altra mascherina, non rientrante nelle suddette tipologie dei dispositivi medici o di protezione individuale, può essere prodotta ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, sotto la responsabilità del produttore che deve in ogni caso garantire la sicurezza del prodotto: in proposito, la Circolare prot. n. 0003572 del 18 marzo 2020 del Ministero della Salute “*rammenta l’assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori*”. In ogni caso, come precisato nel menzionato sito del Ministero della Salute, siffatte mascherine “*non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19*”.

⁶ In base alla citata disciplina è fatto divieto al distributore e, quindi, anche al venditore al dettaglio, di commercializzare dispositivi di sicurezza privi dei requisiti prescritti (tra i quali l’osservanza delle predette procedure), facendogli carico di “*esercitare la dovuta diligenza*” nella relativa verifica.

qualsivoglia certificazione rilasciata da un organismo notificato⁷, non risultando invero validamente emesso il certificato CE promesso agli acquirenti della mascherina in questione. Inoltre, alla luce delle citate fatture di acquisto trasmesse dalla Guardia di Finanza, è emerso che Tiger Shop ha acquistato da tre diverse società le suddette mascherine, in relazioni alle quali tuttavia non è stata prodotta alcuna certificazione.

32. Per quanto poi concerne la “*MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY*”, il Professionista allega esclusivamente un’informativa rivolta al cliente, che include i *Test Results* relativi alle caratteristiche verificate del prodotto, riportati subito dopo l’avvertenza “*Inoltre ricordiamo che tutte le nostre mascherine made in Italy sono in piena regola per la vendita tramite l’art.16 (può essere prodotta ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto) Non necessita nessun certificato CE se non test di laboratorio, test che alleghiamo qui: [...]*”⁸.

33. In ragione proprio della indicata normativa, non risulta invero possibile l’utilizzo da parte di Tiger Shop dell’indicazione del livello di protezione FFP2 (con l’ulteriore precisazione che l’efficacia filtrante sarebbe addirittura superiore) in relazione alle reclamizzate mascherine “*MADE IN ITALY*” che, proprio perché prodotte in deroga alla disciplina vigente e in assenza di ogni verifica e certificazione di conformità da parte degli organismi competenti, non possono neppure essere considerate dispositivi di protezione individuale. Pertanto, appare del tutto ingiustificato, improprio e fuorviante l’indicazione di tali caratteristiche.

34. Per completezza, si fa presente che i due modelli di mascherine venduti sul sito *tigershop.it* non risultano prodotti, importati o immessi in commercio avvalendosi della procedura straordinaria in deroga di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“*Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale*”)⁹.

⁷ Si vedano, al riguardo, anche le indicazioni disponibili sul sito dell’Ente italiano di accreditamento ACCREDIA (al link <https://www.accredia.it/2020/03/31/dispositivi-di-protezione-individuale-e-mascherine-chirurgiche-prove-e-certificazioni/>).

⁸ La richiamata disposizione normativa (art. 16, comma 2, D.L. n. 18/2020), inserita nella predetta informativa, consente ai consumatori l’utilizzo di dispositivi di protezione non certificati e privi di marchio CE, prevedendo che “*fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio*”. Per quanto in particolare concerne gli obblighi dei produttori di tali dispositivi, la Circolare prot. n. 0003572 del 18 marzo 2020 del Ministero della Salute, “*rammenta l’assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori*” e precisa che la disposizione in parola consente l’utilizzo, a scopo precauzionale, di “*mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI*”, ossia né come dispositivi medici né come dispositivi di protezione individuale (si veda al riguardo la nota “*Mascherine Filtranti prive del marchio CE prodotte secondo l’art. 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18*” dell’Istituto Superiore di Sanità (disponibile al link https://www.iss.it/documents/20126/0/20200414_Mascherine+Filtranti+per+uso+ Collettivo.pdf/ceb42044-4dcc-36bf-b4c1-9af9ac605217?t=1586878914014).

⁹ Tale disposizione consente di “*produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni*”, ferma restando la necessità di inviare (in particolare per i DPI) all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attestino le caratteristiche tecniche e si dichiari che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Conseguentemente, entro e non oltre 3 giorni, produttori e importatori sono tenuti a trasmettere ogni elemento utile alla validazione all’INAIL, che, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronuncia circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente: qualora i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

35. Infatti, nel caso di specie, tale procedura non risulta attivata per la “*MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95*” (che in caso di tempestivo conseguimento della validazione da parte dell’INAIL sarebbe stata legittimamente offerta in vendita come dispositivo di protezione individuale con efficacia filtrante FFP2), mentre è preclusa in radice per la “*MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY*”, dal momento che alle mascherine prodotte secondo le modalità previste dall’art. 16, comma 2 del citato decreto legge, non equiparabili in alcun modo ai DPI, “*non si applicano le procedure valutative di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18*”¹⁰.

36. Pertanto, alla luce della scarsa e inadeguata documentazione prodotta da Tiger Shop e delle informazioni trasmesse dalla GDF, risulta pienamente confermata la sussistenza, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, delle condotte illecite contestate, in violazione degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b), 21 comma 3, 23 comma 1 lettera t), 24 e 25, comma 1 lettera c), del Codice del Consumo, in quanto le modalità di promozione e vendita delle mascherine in questione, decettivamente offerte con l’attribuzione di caratteristiche (in particolare l’efficacia filtrante di classe “FFP2”) proprie di specifiche tipologie di dispositivi di protezione individuale alle quali non appartengono, appaiono ingannevoli e aggressive, risultando idonee a indurre i consumatori, la cui capacità di valutazione risulta già alterata dalla situazione di grave emergenza sanitaria in corso, ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

37. Del pari, emerge la persistenza del *periculum in mora*, dal momento che il Professionista ha continuato a diffondere comunicazioni pubblicitarie relative a mascherine asseritamente appartenenti alla classe FFP2, tuttavia prive di idonee certificazioni e comunque difformi da quelle effettivamente consegnate agli acquirenti, introducendo peraltro nuove offerte connotate da un prezzo scontato a fronte di quantità più elevate, proprio in relazione ai prodotti la cui promozione e vendita è già stata provvisoriamente inibita dall’Autorità.

38. Dall’esame degli atti del procedimento emergono, quindi, elementi tali da avvalorare la necessità di confermare il provvedimento cautelare adottato nell’adunanza dell’8 aprile 2020, al fine di impedire che le pratiche commerciali descritte, consistenti nella promozione e commercializzazione sul sito *web www.tigershop.it*, con modalità ingannevoli e aggressive, di mascherine asseritamente appartenenti alla classe FFP2, mediante la falsa prospettazione della loro efficacia preventiva, del possesso di caratteristiche qualitative e tecniche (ivi inclusa l’appartenenza alla specifica classe di protezione FFP2), dell’esistenza di certificazioni/validazioni attestanti il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza e salute di cui alla vigente normativa, della provenienza da produttori affidabili nonché della rapidità di consegna, continuino ad essere realizzate nelle more del procedimento di merito.

39. Invero, risulterebbe fortemente pregiudizievole per i consumatori l’eventuale protrazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di merito, dell’attività di promozione e commercializzazione sul sito *https://www.tigershop.it*, della *MASCHERINA PROTETTIVA FFP2/KN95* e della *MASCHERINA FFP2 MADE IN ITALY*, con le descritte modalità ingannevoli e aggressive, sostanziandosi nello sfruttamento da parte del Professionista dell’attuale emergenza sanitaria al fine di influenzare indebitamente la decisione dei consumatori in relazione ai prodotti pubblicizzati, che risultano difformi da quelli effettivamente venduti e consegnati agli stessi e, ancora, non conformi alla disciplina normativa relativa alla valida immissione in commercio.

¹⁰ Cfr. la menzionata circolare del Ministero della Salute.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera dell'8 aprile 2020, che giustificano la sospensione della pratica commerciale citata;

DELIBERA

a) di confermare la sospensione provvisoria di ogni attività posta in essere dalla società Tiger Group S.r.l., consistente nella promozione e vendita, attraverso il sito *internet* <https://www.tigershop.it>, di mascherine reclamizzate come dispositivi individuali di protezione di classe FFP2, che risultino difforni da quelle consegnate, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento;

b) di richiedere alla società Tiger Group S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
